Conto corrente con la posta | Anno 89° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Sabato, 17 aprile 1948 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 91 DEL 17 APRILE 1948:

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 1948, n. 278.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (settimo provvedimento).

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 1948, n. 279.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1947-48 (ottavo provvedimento).

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 91 DEL 17 APRILE 1948:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 29 febbraio 1948. situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(1845)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 5 gennaio 1948, n. 268.

Istituzione di un punto franco nel porto di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il bilancio, per i trasporti, per i lavori pubblici, per la marina mercantile, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:

Art. 1.

E' istituito nel porto di Venezia un punto franco delimitato: dal settore portuale di San Basilio, comprendente l'area che va dalla testata del Magazzino n. 1 sulla banchina di San Basilio (confinante con la città attraverso il canale omonimo) da un lato, e, corrente lungo la ben delimitata zona portuale esistente, arriva sino al canale di Scomenzera, e precisamente alla strozzatura della zona portuale esistente dopo il Magazzino n. 20, comprendendo quindi, dal lato mare, oltre la banchina San Basilio, la banchina del punto franco, la banchina del cotonificio, la banchina dei Magazzini generali, la banchina di Santa Marta ed il primo tratto verso il mare del canale Scomenzera.

Art. 2.

Nella prima attuazione del punto franco, potranno beneficiare di tale regime soltanto quelle aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1, che saranno state già attrezzate per il traffico.

La data di entrata in vigore del regime di punto franco nelle aree anzidette sarà stabilita con proprio decreto dal Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per i lavori pubblici, per la marina mercantile, per l'industria ed il commercio, per i trasporti e per il commercio con l'estero, appena eseguite le opere di recinzione e le altre opere occorrenti per i servizi doganali e di vigilanza.

Con successivi decreti dello stesso Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati, il regime di punto franco potrà essere esteso alle aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 a misura che queste saranno riconosciute idonee ed attrezzate per tale scopo.

Art. 3.

Le aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 e costituite in punto franco sono considerate fuori della linea doganale a norma dell'art. 1 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Nelle aree stesse, salvo le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le

operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione.

Le merci estere, introdotte in dette aree, si considerano fuori del territorio doganale, e, se provengono dall'interno di esso, si considerano definitivamente uscite dallo Stato.

Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalità nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo art. 14.

Art. 4.

Il carattere estra doganale delle aree costituite in punto franco ai sensi del precedente art. 3 non si estende all'uso ed al consumo:

a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande;

b) dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;

c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;

d) degli arredamenti di uffici e di abitazioni.

Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perchè sia riconosciuta e mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento, previsto dal successivo art. 14.

Art. 5.

Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto.

La concessione di spacci viveri e di bevande, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizi di vendita per provviste di bordo, saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 6.

L'esonero dai vincoli doganali consentiti dal regime di punto franco non si applica:

1) ai generi di monopolio;

2) alla saccarina ed ai prodotti saccarinati;

3) alle armi portatili ed alle loro parti;

4) agli articoli da oreficeria ed agli oggetti preziosi;

5) ai bastoni ed agli ombrelli;

6) agli oggetti di qualsiasi natura ridotti ad indumenti personali, nonchè ai lavori di pellicceria;

7) agli alcaloidi e loro sali, compresi gli stupefacenti; ai prodotti medicinali sintetici ed alle specialità medicinali;

8) agli articoli tascabili ed alle merci che si prestino ad essere facilmente occultate.

Le merci ed i prodotti sopraindicati devono essere immessi in appositi magazzini, riconosciuti idonei per la sicura custodia e sottoposti alla vigilanza della competente dogana, nei modi prescritti dagli articoli 72 e 75 della legge doganale.

Nel regolamento di cui all'art. 14 saranno indicate le norme da osservarsi per il deposito delle merci di cui al primo comma e la loro eventuale manipolazione.

Art. 7.

Per le navi che approdano nel punto franco e che ne partono saranno applicate le disposizioni del capo II della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo.

Agli effetti delle stesse disposizioni, le navi provenienti dal punto franco di Venezia sono considerate presso gli altri porti dello Stato come provenienti direttamente dall'estero.

Art. 8.

Nulla è innovato alle disposizioni dei Codici della navigazione e delle altre leggi e regolamenti, relativi all'uso delle aree pertinenti al Demanio pubblico marittimo ed all'esercizio della polizia marittima.

Art. 9.

L'amministrazione e la gestione del punto franco è affidata al Provveditorato del porto di Venezia.

Tale ente è tenuto:

a) a costruire e mantenere in buono stato la cinta doganale e ad eseguire tutte le opere che fossero richieste dall'Amministrazione finanziaria per il sicuro esercizio della vigilanza;

b) a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici doganali e per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi.

Art. 10.

Il personale dell'Amministrazione finanziaria ha facoltà di entrare in tutti i magazzini nessuno escluso e negli altri esercizi esistenti nel punto franco, allo scopo di eseguire accertamenti sulle merci depositate, ispezionare i libri e gli altri registri di affari.

Art. 11.

In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale.

Restano ferme, salvo che in esse non sia fatta espressa deroga per i punti franchi, le altre leggi dello Stato riferentisi ad attività che nel punto franco possono essere svolte.

Art. 12.

E' punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti chiunque consumi od usi nelle aree costituite in punto franco le merci di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

E' punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.

Art. 13.

E' punito con un'ammenda pari ai diritti dovuti, fino ad un massimo di tre volte i diritti medesimi, chiunque detenga o depositi fuori degli appositi magazzini, ritenuti idonei per la sicura custodia, le merci di cui al precedente art. 6.

Art. 14.

Le norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli interessi fiscali e valutari saranno dettate da apposito regolamento, che sarà approvato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con gli altri Ministri interessati.

Con lo stesso regolamento saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolezze, le facoltà che alla Amministrazione finanziaria restano riservate nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente o permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti al Provveditorato al porto di Venezia, ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali e di vigilanza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI — CORBELLINI — TUPINI — CAPPA — TREMELLONI — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 104. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 1948, n. 269.

Modificazioni all'art. 12 del regolamento per i biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1.

L'art. 12 del regolamento per i biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, viene modificato come segue:

« Il servizio della Cassa speciale per i biglietti di Stato è affidato alla gestione di un cassiere speciale col concorso di un controllore capo, ed essi rispondono in solido della gestione stessa.

Alla fine di ogni esercizio e al termine di ogni gestione, il cassiere speciale ed il controllore capo rendono congiuntamente il conto giudiziale per il servizio dei biglietti di Stato ».

Art. 2.

I commissari previsti dall'art. 16 del prefato regolamento sono aumentati da sette ad otto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 49. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 270.

Ricostituzione dei comuni di Dosso del Liro, Peglio e Consiglio di Rumo (Como).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:

Art. 1.

I comuni di Dosso del Liro, Peglio e Consiglio di Rumo, aggregati a quello di Gravedona, rispettivamente con i regi decreti 18 marzo 1928, n. 658 e 25 ottobre 1928, n. 2523, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore dei decreti medesimi.

Il Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Dosso del Liro, Peglio e Consiglio di Rumo ed il nuovo organico del comune di Gravedona, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Gravedona che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Scelba

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 134. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 11 marzo 1948, n. 271.
Ricostituzione del comune di Brienno (Como).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Promulga

il seguente decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

Il comune di Brienno, aggregato a quello di Laglio con regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2520, è ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.

Art. 2.

L'organico del comune di Brienno ed il nuovo organico del comune di Laglio, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2520.

Al personale già in servizio presso il comune di Laglio, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Scelba

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 116. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 1948, n. 272.
Modificazioni formali all'ordinamento del Prestito redimibile 3,50 % (1934).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1948, il primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 995, è sostituito dal seguente:
« Il Prestito redimibile 3,50 % (1934) è iscritto nel Gran Libro del Debito pubblico con numerazione progressiva per tagli senza distinzione in serie ».

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto 31 maggio 1934, n. 835, a decorrere dal 1° luglio 1948, sono sostituite dalle seguenti:
« Per il Prestito redimibile 3,50 % (1934) il taglio unitario dei titoli al portatore è di lire 1000. Possono emettersi tagli multipli di quello unitario in lire 2000, 4000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000, nonchè quando sia indispensabile, tagli sottomultipli in lire 100 e lire 500. Tutti i titoli hanno numerazione progressiva per taglio.
I certificati nominativi sono emessi senza alcuna indicazione dei titoli al portatore dai quali hanno origine ».

Art. 3.

L'indicazione della serie e dei numeri dei titoli al portatore, contenuta nei certificati nominativi, emessi anteriormente al 1° luglio 1948, cessa di avere valore.

In caso di tramutamento al portatore di certificati nominativi, anche se iscritti anteriormente al 1° luglio 1948, sono rilasciate cartelle, con numerazione diversa da quella dei titoli originariamente esibiti, nei tagli unitari e multipli indicati nel precedente art. 2. E' ammesso il rilascio di titoli di tagli sottomultipli, limitatamente alle frazioni inferiori a lire 1000 di capitale nominale, soltanto se espressamente richiesto dagli aventi diritto. Qualora nessuna richiesta sia fatta, le dette frazioni si intendono cedute allo Stato al prezzo medio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* relativo alla riunione di borsa del giorno di presentazione della domanda di tramutamento, o, in mancanza, a quello relativo alla riunione di borsa immediatamente precedente.

Art. 4.

I titoli al portatore del Prestito redimibile 3,50 % (1934), in circolazione al 1° luglio 1948, sono cambiati con altri di taglio unitario o multiplo, ammettendosi il contemporaneo raggruppamento in tagli maggiori di cartelle anche di serie differenti e con numerazione discontinua.

I titoli al portatore da lire 100 e da lire 500, che non sia stato possibile raggruppare per il cambio in un titolo di taglio minimo di lire 1000, perchè il loro valore nominale complessivo non raggiunge tale importo, possono essere ceduti allo Stato al prezzo indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, ovvero, su semplice domanda degli esibitori, rivolta alla Direzione generale del debito pubblico non oltre il 31 dicembre 1948, essere cambiati con sottomultipli di uguale importo.

Art. 5.

L'art. 3 del regio decreto 31 maggio 1934, n. 835, è sostituito, con effetto dal 1° luglio 1948, dal seguente:

« E' ammessa la riunione di titoli al portatore di taglio sottomultiplo, unitario e multiplo, nonchè la divisione di titoli di taglio multiplo in altri di valore nominale non inferiore a lire mille ».

Art. 6.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro di stabilire con suoi decreti ogni altra condizione e modalità di esecuzione dell'operazione di cambio; di fissare le caratteristiche dei nuovi titoli al portatore e nominativi; di provvedere a tutte le variazioni di bilancio ed a quanto altro possa occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 66. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 1948, n. 273.

Restituzione dei diritti sui prodotti di cotone in esportazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

E' abrogato l'articolo unico del regio decreto 3 ottobre 1941, n. 1203, che sospese la restituzione dei diritti percepiti sul cotone contenuto nei manufatti che si esportano.

Art. 2.

L'agevolezza, prevista dall'art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, relativo alla restituzione della imposta generale sull'entrata pagata sulla importazione del cotone greggio occorso per la fabbricazione dei prodotti esportati, è ripristinata ed estesa al diritto di licenza, istituito con il regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, e successive modificazioni.

Art. 3.

Ai fini della restituzione della imposta sull'entrata e del diritto di licenza il valore da attribuirsi al quantitativo di cotone contenuto nei manufatti esportati, indicati in peso nella bolletta di esportazione, verrà stabilito, con decreto del Ministro per le finanze, in base al valore medio del cotone greggio importato dall'estero nel semestre precedente a quello in cui avviene l'esportazione dei manufatti medesimi.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quelli per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero, stabilirà, con proprio decreto, la misura delle aliquote che serviranno di base per la liquidazione delle somme da restituire.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI — DEL VECCHIO — TREMELLONI — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 140. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 1948, n. 274.

Sistemazione dei servizi stampa, spettacolo e del Commissariato del turismo, nonchè dei relativi ruoli organici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Le attribuzioni demandate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e spettacoli in genere, nonchè in materia di stampa e di radio e quelle spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, sono assolte rispettivamente dalla Direzione generale dello spettacolo, dal Servizio delle informazioni e dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica che vengono all'uopo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Direzione generale dello spettacolo assorbe l'Ufficio centrale della cinematografia, di cui alla legge 16 maggio 1947, n. 379.

Il Servizio stampa presso le Rappresentanze diplomatiche all'estero è trasferito al Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto dall'art. 7 i ruoli organici annessi al regio decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, e successive modificazioni, sono soppressi, ad eccezione di quello degli addetti stampa all'estero che è trasferito al Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

Sono istituiti i ruoli organici del personale dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in conformità della tabella *A* annessa al presente decreto firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

Il personale previsto nel comma precedente è addetto alla Direzione generale dello spettacolo, al Servizio delle informazioni, ed all'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica.

Il personale predetto può essere destinato a prestare servizio presso altri uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Sono istituiti i ruoli organici del personale del Commissariato per il turismo di cui al decreto legislativo 12 settembre 1947, n. 941. Detti ruoli sono approvati in conformità della tabella *B* annessa al presente decreto, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro interessato, può essere disposta la riammissione nell'Amministrazione di provenienza degli impiegati nominati a posti di ruolo del soppresso Ministero della cultura popolare in applicazione del regio decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, qualora essi ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il personale trasferito ai sensi del comma precedente, è collocato nel ruolo di origine anche in soprannumero, con il grado e l'anzianità di grado conseguiti.

Art. 6.

Il personale dei ruoli soppressi ai sensi dell'art. 2 e che non sia trasferito ad altre Amministrazioni a norma dell'art. 5, sarà inquadrato nei ruoli istituiti col presente provvedimento, tenute presenti le disposizioni di cui agli articoli successivi.

L'inquadramento è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta di una speciale Commissione presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e composta del commissario per il turismo, del direttore generale per il turismo e del direttore generale per lo spettacolo.

Art. 7.

Se in qualche grado vi siano impiegati esuberanti rispetto ai posti di ruolo, essi vengono collocati in soprannumero, ad eccezione di coloro che chiedono di essere collocati in disponibilità. Qualora durante il collocamento in disponibilità si verifichino vacanze nel ruolo e nel grado cui appartiene il dipendente in tale posizione, egli può essere richiamato in servizio, su conforme deliberazione, rispettivamente, dei Consigli di amministrazione, di cui al successivo art. 11. Per il resto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 87 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Gli impiegati collocati in soprannumero vengono suddivisi tra il ruolo dei Servizi presso la Presidenza del Consiglio e quello del Commissariato per il turismo nella proporzione di tre quarti ai Servizi e di un quarto al Commissariato per il turismo per ognuno dei gradi, secondo le proposte della Commissione di cui al pre-

cedente art. 6, che eliminerà eventuali squilibri di distribuzione nell'ambito dei vari gradi.

I posti conferiti in soprannumero ai sensi del precedente comma primo saranno riassorbiti in ognuno dei due ruoli sopra citati con la terza parte delle vacanze che si verificheranno in ciascuno dei gradi ove esistono i soprannumeri.

Art. 8.

Il personale del ruolo dei Servizi speciali, sarà inquadrato nei ruoli di gruppo *B*, istituiti col presente provvedimento, sia per i Servizi che per il Commissariato per il turismo, nella proporzione di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Il personale del ruolo tecnico (gruppo *A*) e del ruolo dei Servizi sussidiari (gruppo *C*) è conservato nei rispettivi ruoli, i quali si estingueranno con le vacanze che mano mano si verificheranno nei gradi meno elevati ed è destinato sia ai Servizi che al Commissariato nella proporzione predetta.

Il posto di assistente alla vigilanza è parimenti conservato ad esaurimento e rimane addetto ai Servizi della Presidenza.

Art. 9.

Nei modi previsti dall'art. 6 ed in base ai contingenti numerici che saranno approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, viene ripartito fra i Servizi della Presidenza del Consiglio ed il Commissariato per il turismo, il personale non di ruolo dipendente dal soppresso Sottosegretariato di Stato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti contingenti saranno ripartiti nella misura di tre quarti ai Servizi ed un quarto al Commissariato per il turismo.

Il trasferimento non costituisce interruzione del rapporto.

Art. 10.

All'Amministrazione del personale di cui all'annessa tabella *A* ed agli affari generali pertinenti ai Servizi indicati nell'art. 3 provvede un ufficio cui è preposto un funzionario di grado 6°.

Parimenti per l'Amministrazione del personale del Commissariato del turismo provvede un ufficio cui è preposto un funzionario di grado 6°.

Art 11.

Il Consiglio di amministrazione del personale di cui all'annessa tabella *A* è presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione il direttore generale per lo spettacolo, il capo del Servizio delle informazioni, il capo dell'Ufficio proprietà letteraria ed artistica ed il capo dell'Ufficio del personale.

Un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 9° esercita le funzioni di segretario.

Il Consiglio di amministrazione del commissariato per il turismo è presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ne fanno parte il commissario per il turismo, il direttore generale del turismo ed il capo dell'Ufficio del personale.

Un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 9° esercita le funzioni di segretario.

Art. 12.

Nella prima applicazione del presente decreto un sesto dei posti che risulteranno vacanti nel grado iniziale dei gruppi *A, B* e *C,* di cui alle due annesse tabelle, potrà essere conferito in base a concorso interno per titoli e per esami al personale di ruolo rispettivamente dei gruppi immediatamente inferiori, nonchè al personale non di ruolo in servizio da almeno cinque anni nei servizi del soppresso Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.

Gli aspiranti al concorso di cui al comma precedente debbono possedere il titolo di studio e gli altri requisiti necessari per l'accesso al gruppo di cui si riferisce il concorso; peraltro, potrà prescindersi dal limite massimo di età e, relativamente al concorso di gruppo *C*, dal possesso del titolo di studio nei riguardi del personale che abbia esercitato lodevolmente, almeno per un anno, le mansioni del gruppo stesso.

La Commissione giudicatrice dei concorsi sarà presieduta da un funzionario di grado 4° per i gruppi *A* e *B* e di grado non inferiore al 6° per il gruppo *C* e composta, rispettivamente, da due funzionari di grado 6° e 7°, nonchè del capo del personale. Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — SFORZA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 109. — FRASCA

TABELLA *A*

Ruoli organici del personale dei servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Gruppo A (*ruolo amministrativo*)

Grado		Numero dei posti
4°	Direttore generale	1
5°	Ispettori generali	4
6°	Capi divisione	15
7°	Capi sezione	18
8°	Consiglieri	23
9°	Primi segretari	30
10°	Segretari	42
11°	Vice segretari	
		133

Gruppo B (*ruolo di segreteria*)

Grado		Numero dei posti
7°	Coadiutori principali	9
8°	Primi coadiutori	11
9°	Coadiutori	13
10°	Coadiutori aggiunti	18
11°	Vice coadiutori	
		51

Gruppo C (*ruolo d'ordine*)

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	8
10°	Primi archivisti	22
11°	Archivisti	37
12°	Applicati	62
13°	Alunni d'ordine	15
		144

Personale subalterno

Commesso capo	1 (1)
Primi commessi	3
Commessi e uscieri capi	24
Uscieri	27
Inservienti	6
	61

Agenti tecnici

Agente tecnico capo	1
Agenti tecnici	5
	6

(1) Ad esaurimento fino a quando è occupato tale posto è tenuto scoperto un posto di primo commesso.

Visto

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *B*.

Ruoli organici del personale del Commissariato per il turismo

Gruppo A (*ruolo amministrativo*)

Grado		Numero dei posti
4°	Direttore generale	1
5°	Ispettori generali	1
6°	Capi divisione	5
7°	Capi sezione	6
8°	Consiglieri	7
9°	Primi segretari	10
10°	Segretari	14
11°	Vice segretari	
		44

Gruppo B (*ruolo di segreteria*)

Grado		Numero dei posti
7°	Coadiutori principali	3
8°	Primi coadiutori	3
9°	Coadiutori	5
10°	Coadiutori aggiunti	6
11°	Vice coadiutori	
		17

Gruppo C (*ruolo d'ordine*)

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	2
10°	Primi archivisti	8
11°	Archivisti	13
12°	Applicati	20
13°	Alunni d'ordine	5
		48

Personale subalterno

Commesso capo	—
Primi commessi	1
Commessi e uscieri capi	8
Uscieri	9
Inservienti	4
	22

Agenti tecnici

Agente tecnico capo	1
Agenti tecnici	2
	3

Visto

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1948, n. 275.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Forlì nella Cassa dei risparmi di Forlì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Forlì, in data 6 novembre 1947, e del Consiglio di amministrazione della Cassa dei risparmi di Forlì, in pari data;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì, è incorporato nella Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì.

Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante, saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752; e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1948

DE NICOLA

DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 60. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1948, n. 276.

Modificazione della tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1593, col quale venne approvata la tariffa dei diritti spettanti alla Camera di commercio di Torino;

Visti il regio decreto 26 luglio 1935, n. 1496, ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 206, coi quali vennero apportate variazioni alla predetta tariffa;

Viste le deliberazioni della Camera di commercio di Torino, in data 18 dicembre 1947 e 24 gennaio 1948, con le quali sono state proposte ulteriori modifiche alla tariffa anzidetta;

Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabiliva la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il diritto annuo per la quotazione ufficiale dei titoli alla Borsa valori di Torino è stabilito in Lit. 50 (cinquanta) per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale della società, cui le azioni appartengono, o di ammontare complessivo di ogni singolo tipo di obbligazione, o altro titolo dell'istituto, ente o società, ammessi alla quotazione ufficiale.

L'impegno di quotazione è annuale e decorre dal 1° gennaio.

L'anno in corso si computa per anno intero, quando l'iscrizione del titolo nel listino ufficiale avvenga nel 1° semestre; quando invece l'iscrizione avvenga nel 2° semestre, il diritto da corrispondersi è ridotto a metà.

L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto; nel caso di emissione avvenuta nel 2° semestre il diritto dovuto è ridotto a metà.

Sono esenti da tassa i valori, che la legge ammette di diritto a quotazione in Borsa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948

DE NICOLA

DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 18. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1948, n. 277.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Caterina nel comune di Viagrande (Catania).

N. 277. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 28 novembre 1946, integrato con postilla 21 maggio 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Caterina nel comune di Viagrande (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1948.

Nomina del presidente e del consigliere delegato dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli;

Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 1948, col quale viene provveduto alla nomina dei membri, di nomina governativa, del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo suddetto, per un triennio;

Vista la deliberazione 15 novembre 1947, col quale il Consiglio comunale di Napoli ha proceduto alla elezione dei propri delegati in seno al Consiglio di amministrazione medesimo per il periodo predetto;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio, per i trasporti, e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

L'avv. Armando Carravetta è nominato presidente dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli, per un triennio.

Il prof. Luigi D'Amelio è nominato, per lo stesso periodo, consigliere delegato dell'Ente suddetto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948

DE NICOLA

SCELBA — DEL VECCHIO — FANFANI — TUPINI — CORBELLINI — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1948
Registro n. 8, foglio n. 288. — VILLA

(1632)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 gennaio 1948.

Approvazione di una convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizi stampa, e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata « A.N.S.A. », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 465, col quale la gestione dei servizi e l'amministrazione del personale del soppresso Sottosegretariato stampa, spettacolo e turismo sono state affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerata la opportunità di assicurare agli organi di Governo centrali e periferici un mezzo celere: 1) per la diramazione di notizie e comunicati ufficiali del Governo; 2) per la ricezione di tempestive e dirette informazioni nazionali ed estere;

Esaminate le proposte fatte dalla Agenzia Nazionale Stampa Associata « A.N.S.A. »;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha rimesso la definitiva decisione sulla istituzione del servizio alla discrezionalità del Servizio stampa della Presidenza del Consiglio, che per la materia può essere considerato organo tecnico;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la Convenzione stipulata il 10 gennaio 1948 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizi stampa, e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata « A.N.S.A. », con sede in Roma, via Propaganda n. 27.

In virtù di tale convenzione l'A.N.S.A. si impegna a diramare i comunicati ufficiali trasmessi dal Governo centrale e dalle Prefetture nell'ambito delle rispettive provincie.

L'A.N.S.A. si impegna inoltre a far pervenire giornalmente i propri notiziari nazionali ed esteri all'ufficio del Presidente della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio, ai Ministeri e a tutte le Prefetture della Repubblica.

Per i servizi sopra esposti, il Governo corrisponde all'A.N.S.A., per un primo periodo della durata di tre mesi, da servire di base per un accordo di maggiore durata, la somma di L. 5.400.000 divisa in tre rate anticipate di L. 1.800.000 ciascuna.

Questo decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1948

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1948
Registro Presidenza n. 14, foglio n. 153. — FERRARI

(1633)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1948.

Misura del contributo da trattenere alle ditte concessionarie per la coltivazione del tabacco a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Attese le necessità finanziarie dell'Istituto stesso che consigliano, anche per la campagna di coltivazione 1947, di determinare nella misura massima consentita dall'art. 3 del suddetto decreto legislativo, il contributo delle ditte concessionarie di coltivazione di tabacco a favore dell'Istituto;

Decreta:

Il contributo da trattenere alle ditte di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, sull'importo dei prodotti in colli del raccolto 1947 acquistati dall'Amministrazione dei monopoli o esportati, è stabilito nella misura del 5 per mille di tale importo al netto della tassa di vigilanza e degli interessi dovuti dalle ditte medesime all'Amministrazione per le anticipazioni da questa corrisposte.

Nel calcolo del suddetto importo le frazioni inferiori a L. 1000 sono trascurate.

L'Amministrazione dei monopoli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1948

Il Ministro: PELLA

(1732)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1948.

Nomina dei liquidatori dei sindacati provinciali, interprovinciali, circondariali o distrettuali, aventi personalità giuridica, già aderenti alla soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina dei commissari liquidatori dei sindacati provinciali, interprovinciali, circondariali o distrettuali dei professionisti ed artisti, aventi propria personalità giuridica ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, già aderenti alla soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti;

Considerata l'opportunità di affidare detto incarico agli stessi commissari liquidatori della soppressa Confederazione, nominati con i decreti Ministeriali 23 gennaio 1945 e 10 settembre 1946;

Considerata altresì, la opportunità di regolarizzare la situazione determinatasi con l'assunzione di fatto da parte dei commissari liquidatori della disciolta Confederazione dei professionisti e artisti, dei poteri spet-

tanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai liquidatori dei sindacati predetti già aderenti alla Confederazione stessa;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Renato Brugner, il dott. Raffaele Ferruzzi e il sig. Armando Migliari, commissari liquidatori della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti, sono nominati commissari liquidatori anche di tutti i disciolti sindacati provinciali, interprovinciali, circondariali o distrettuali, aventi personalità giuridica ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e già aderenti alla Confederazione stessa.

Art. 2.

E' riconosciuta valida a tutti gli effetti l'assunzione, effettuata anteriormente alla data del presente decreto, da parte dei commissari liquidatori della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti dei poteri spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai liquidatori dei sindacati di cui all'articolo precedente.

Roma, addì 15 marzo 1948

Il Ministro: FANFANI

(1617)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1948.

Revoca dei decreti 26 marzo 1946 e 25 maggio 1946, con i quali è stata sottoposta a sequestro la società per azioni Utensileria di Gemonio « U.S.A.G. », con sede in Gemonio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la società per azioni Utensileria di Gemonio « U.S.A.G. », con sede in Gemonio, nella considerazione che nella stessa esistessero interessi tedeschi, e nominato sequestratario il sig. Curti Virginio, il quale, con decreto 25 maggio 1946, è stato sostituito con l'avv. Bruno Fabris Favaro;

Rilevato, dalla documentazione prodotta, che l'intero capitale della suindicata società appartiene a persone di nazionalità italiana e quindi occorre disporre la revoca del sequestro;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

Sono revocati i decreti 26 marzo 1946 e 25 maggio 1946, con i quali è stata sottoposta a sequestro la società per azioni Utensileria di Gemonio « U.S.A.G. », con sede in Gemonio, e nominati sequestratari prima il sig. Curti Virginio e successivamente l'avv. Bruno Fabris Favaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1621)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1948.

Revoca del decreto 15 dicembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Hermann Amos « H.A.S.A.M. » in liquidazione, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la S. A. Hermann Amos « H.A.S.A.M. » in liquidazione, con sede in Milano, via Stefano Canzio n. 15, nella considerazione che nella stessa esistessero interessi tedeschi, e nominato sequestratario il dott. Alessandro Bezzi;

Rilevato, dalla documentazione prodotta, che l'intero capitale della suindicata società appartiene a persone di nazionalità italiana e quindi occorre disporre la revoca del sequestro;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 15 dicembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Hermann Amos « H.A.S.A.M. » in liquidazione, con sede in Milano, e nominato sequestratario il dott. Alessandro Bezzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1622)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1948.

Revoca del decreto 22 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la « F.I.A.S. » Fabbrica Italiana Apparecchi Sollevamento, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la « F.I.A.S. » Fabbrica Italiana Apparecchi Sollevamento, con sede in Milano, via Pitteri n. 62-64, nella considerazione che nella stessa esistessero interessi tedeschi, e nominato sequestratario il dott. ing. Beltrame Carlo;

Rilevato, dalla documentazione prodotta, che l'intero capitale della suindicata società appartiene a persone di nazionalità italiana e quindi deve disporsi la revoca del sequestro;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 22 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la « F.I.A.S. » Fabbrica Italiana Apparecchi Sollevamento, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1623)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di La Maddalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 25 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 184, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di La Maddalena (Sassari), di un mutuo di L. 1.318.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1799)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Scandiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 182, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Scandiano (Reggio Emilia), di un mutuo di L. 900.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1800)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Melito di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 183, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Melito di Napoli (Napoli), di un mutuo di L. 860.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1801)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione delle varianti al piano di ricostruzione di Portoferraio (Livorno)

Con decreto Ministeriale 5 aprile 1948, sono state approvate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, le varianti al piano di ricostruzione dell'abitato di Portoferraio (Livorno), vistate in una planimetria in iscala 1:100 e relazione.

Il presente piano dovrà essere attuato entro i termini stabiliti per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Portoferraio approvato con decreto Ministeriale 16 maggio 1947.

(1645)

Classifica nella 3ª categoria di opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del fiume Toce

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1948, al registro n. 5, foglio n. 84, sono state classificate nella 3ª categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Toce, fra il ponte della Masone e il suo sbocco nel lago Maggiore e dei tratti terminali dei torrenti Strona d'Omegna, Stronetta, Anzola, Inferno, Arsa, Marmazza ed Anza in sponda destra e Crotto in sponda sinistra ed interessanti i beni ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia in scala 1:25.000 in data 28 maggio 1943 che fa parte integrante del detto decreto.

(1646)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto romano presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova è vacante la cattedra di istituzioni di diritto romano, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1822)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di San Benedetto del Tronto.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 1° aprile 1948, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 241,50 sita nella spiaggia di San Benedetto del Tronto, facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 5, particella n. 47, del comune di San Benedetto del Tronto.

(1649)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 aprile 1948 - N. 66

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	81,425
Id. 3,50 % 1902	72,70
Id. 3 % lordo	51,70
Id. 5 % 1935	88 —
Redimibile 3,50 % 1934	68,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	68,35
Id. 5 % 1936	87,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	84,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,575
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,275
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,95
Id. 5 % convertiti 1951	98,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Mantova in data 31 ottobre 1947, n. 26219, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Camillo Lozzi, vice prefetto;
Componenti:
dott. Angelo Politano, medico provinciale;
prof. dott. Giovanni Serra, primario del reparto chirurgico dell'ospedale civile di Mantova;
prof. dott. Francesco Alessio, libero docente in patologia medica e primario del reparto medico dell'ospedale civile di Mantova;
dott. Arrigo Gianolio, medico condotto;
Segretario:
dott. Giuseppe Cucchiara.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1588)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Novara in data 1° ottobre 1947, n. 28776, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Stefano Mastrogiacomo, vice prefetto;
Componenti:
dott. Herbert Carola, medico provinciale;
prof. dott. Franco Gasparri, direttore della scuola ostetrica di Novara.
dott. Angelo Loschi, specializzato in ostetricia e ginecologia.
Adele Bonomi, ostetrica condotta.
Segretario:
dott. Enrico Cacciapuoti.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1589)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Padova in data 20 giugno 1947, n. 15788, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Luigi Attardi, vice prefetto;
Componenti:
dott. Ludovico Carvin, medico provinciale;
prof. dott. Pio Bastai, docente universitario, direttore della clinica medica generale dell'Università di Padova;
prof. dott. Galeno Ceccarelli, direttore della clinica chirurgica;
dott. Marcantonio Munari, medico condotto;
Segretario:
dott. Umberto Bruno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 marzo 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1590)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Verona in data 26 giugno 1947, n. 15662, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona, è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Giulio Landi, vice prefetto;

Componenti:

dott. Enrico Marcovecchio, medico provinciale;

prof. dott. Aldo Martinolli, direttore della maternità provinciale;

prof. dott. Francesco Pomini, specializzato in ostetricia;

Clotilde Bruni, ostetrica condotta;

Segretario:

dott. Alfonso Tortorici.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 marzo 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1591)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco degli ammessi al concorso a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare e diario delle prove scritte.

Gli esami del concorso a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare di cui al decreto Ministeriale 8 settembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1947, n. 219, avranno luogo in Roma al Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 7, 8, 9, 10, 11 e 12 giugno 1948, dalle ore 12 alle ore 20.

Sono ammessi al predetto concorso, con la riserva di cui al comma 6 dell'art. 2 del bando di concorso, i seguenti candidati residenti all'estero o chiamati alle armi, che ne hanno fatto domanda:

Aillaud Luciano, Bellelli Giuseppe, Bocchetto Domenico, Bozzi Giulio, Burlando Ferdinando, Callea Saverio, Cuneo Giorgio, Dattola Santo, De Angelis Mario, De Cugis Carlo, De Martino Mario, Familiari Giovanni, Guidotti Emiliano, La Rocca Umberto, Maiotti Danilo, Mazi Bruno, Mercatali Silvio, Vernazza Marcello, Vallauri Francesco.

E' ammesso, con riserva di conoscere il parere del Consiglio di Stato sulla idoneità del titolo di studio all'ammissione in base alle vigenti disposizioni legislative, il candidato Ianniello Raffaele di Antonio.

Sono ammessi al predetto concorso i seguenti candidati che ne hanno fatto domanda:

Acquisto Cosimo, Aglietti Bruno, Albanese Luigi, Albertario Carlo, Allocca Salvatore, Altavista Michele, Antonelli Augusto, Antonucci Giorgio, Arena Nicolò, Armienti Giuseppe.

Bacchetti Fausto, Bagnoli Luigi, Balboni Arturo, Baldari Aldo, Baracchi-Tua Lorenzo, Barbasso Gattuso Luigi, Bardigotta Giuseppe, Bartoli Ugo, Baruchello Gianfranco, Barzini Ugo, Basile Amedeo, Basili Luciani Vincenzo, Bassi Emilio Paolo, Basso Roberto, Battaglia Giuseppe Francesco, Battaglini Giovanni, Battipaglia Gennaro, Bellia Angelo, Bellini Vincenzo, Bellucci Vincenzo, Bentivoglio Alberto, Benuzzi Felice, Bertini Malgarini Alessandro, Bettini Emilio, Bilancioni Giulio, Bolasco Ernesto, Bonanni Manlio, Bonelli Sergio, Bonfanti Fausto, Bongiovanni Gaetano, Borin Ottorino, Bove Enzo, Bozzini Uberto, Brignola Francesco, Bronzini Antonio, Bruno Andrea fu Domenico, Buccafusca Aurelio, Bucci Maurizio, Buttafuoco Antonino.

Cagiati Andrea, Calabi Bruno, Caleca Girolamo, Campisi Pasquale, Caneva Italo, Cannaviello Vittorio, Cannavina Paolo, Cannizzaro Rocco, Capici Francesco, Capobianco Claudio, Carbonetti Franco, Carducci Artenisio Ludovico, Carli Luigi Antonio, Carli Mario, Carnovale Gregorio, Carra Antonio, Carrara Enrico, Carro Vincenzo, Casali Giuseppe, Cassoni Giuseppe, Castellani Enrico, Castelli Giuseppe di Vincenzo, Catalan Lucio di Edoardo, Cavaglieri Alberto, Cavalcanti Mario, Cavazzoni Evandro, Ceccarelli Mario, Cefaly Perfetto, Cefalo Salvatore, Cella Paolo, Centonze Marcello, Cesardi Renato, Chianura Giovanni, Chiesa Luigi, Cicero Attilio, Colabona Carlo, Colarieti Angelo, Colonna Ugo, Compatangelo Carlo, Conca Vincenzo, Corbo Pasquale, Corpi Marziale, Corrao Antonio, Corradini Gian Carlo, Corsini Salvatore, Cortelloni Amato, Cortese Edgardo, Cortesi Gabriele, Costantino Pietro, Cottafavi Luigi, Crescini Adolfo, Crisci Giorgio, Crispi Francesco, Cristiano Dario, Cugia Francesco, Cuomo Enrico, Cutinelli Rendina Gioacchino.

D'Aquino Giacomo, D'Arienzo Biagio, Dani Adriano, Dati Letterio, De Bellis Vittorio, De Cilla Antonio, De Francisci Vittorio, Delfini Delfo, Della Croce Giuseppe, De Mase Rolando, De Pietro Claudio, De Prospero Alfonso, De Rosa Luigi, De Rossi Michele, De Sanctis Giorgio fu Giorgio, De Sanctis Raffaele di Giovanni, De Simone Pasquale, De Stefano Giuseppe, D'Harmant François Antonio, Di Bona Vittorio, Di Cerbo Francesco, Di Franco Italo, Dini Silvano, Di Primio Raffaele, Dondè Tullio.

Enenkel Emiliano.

Fabbrocino Mario, Falcone Francesco, Falcone Frank, Fasano Ernesto, Fasano Giuseppe, Fasoli Giuseppe, Favale Marco, Fava Messina Francesco, Fedele Antonino di Francesco, Fenoglio Walter, Fenzi Benedetto, Ferniani Francesco, Ferrara Gian Giacomo, Ferrara Remo, Ferrara Renato, Ferrari Claudio, Fici Valentino, Fiorani Martire, Firullo Bartolomeo, Folchi Guglielmo, Franceschini Franco, Francisci Di Baschi Marco, Fransoni Raffaele, Frascarelli Ernesto.

Gallo Enrico, Gambacurta Aldo, Gandolfi Virgilio, Gardini Walter, Gasparri Ugo, Gasperini Norberto, Genuardi Ignazio, Gesuè Giuseppe, Ghera Pasquale, Giaroli Angelo, Giotta Enrico, Giuffrida Elio, Giuliano Antonio, Glinni Pietro, Gnoli Cesare, Grana Gastone, Graziosi Aldo, Greco Gaspare, Griffo Domenico, Grillo Salvatore, Guida Tullio, Guidi Di Bagno Ricciardo, Gulli Luciano, Guzzo Orlando.

Humonda Abdullah.

Imparato Giovanni, Indovina Mario, Isani Giuseppe.

Jacchia Enrico, Jacoangeli Giuseppe.

Koch Luciano.

Labianca Michele, Landro Armando, Lanzieri Giovanni, Laraia Vito, Lavaggi Gabriele, Lavorato Domenico, Leboffe Francesco, Liberatore Luigi, Limone Vincenzo, Lo Basso Italo, Lolicato Lorenzo, Lo Martire Nino Bixio, Lomonaco Aldo, Loria Salvatore, Lunadei Franco, Lupardini Giuseppe.

Machiavelli Nicolò, Maestri Pieri Cesare, Maffioli Guido, Magliano Mario, Manolaca Emanuele, Manopulo Aristide, Manzo Ciro, Maraini Grato, Marcaccio Guglielmo, Marchi Ugo, Marinucci Fausto, Marras Raffaele, Marullo Tullio, Maselli Giacinto, Masi Gian Stefano, Masotti Pietro Marcello, Mauri Mario, Maurizi Fernando, Maver Bruno, Mazza Cesare, Mazzoni Ferruccio, Melano Mario, Melchiorre Vito, Meli Ugo, Mercurelli Salari Pietro, Messerotti Benvenuti Roberto, Miceli Francesco, Michelis Aldo, Migliorati Italo, Milazzo Vincenzo, Minunni Vincenzo, Mirone Eusebio, Modiano Giuseppe, Moffa Giovanni, Molajoni Clemente, Mondini Giuseppe, Montanaro Pasquale, Montella Silvio, Monti Guido, Moretti Mario, Morosetti Carlo.

Nastri Donato, Natoli Francesco, Nicoletti Vitaliano, Nisio Girolamo.

Ottin Pecchio Giovanni.

Pagliarulo Francesco, Paladino Giuseppe, Palazzi Cattaneo Ernesto, Palladino Pietro, Palmonella Amedeo, Palumbo Gian Franco, Panagia Teobaldo, Pancotto Angelo, Panetta Riccardo, Pannacci Sante, Paolillo Luigi, Paolini Remo, Paolozzi Vittorio, Papale Salvatore, Pascarelli Elio, Pascazio Gregorio, Pasquali Carlo, Pastena Nicola, Paternò Giovanni, Pedinelli Antonio, Pedio Francesco, Pedio Pietro, Pellicciari Michele, Pelligra Biagio, Perlo Carlo, Perongini Frank, Perrone Carlo, Pettinato Cesare, Piacitelli Mario, Pianura Mario, Picardo Gerardo, Piccinni Ercole, Pierotti Oreste, Pietroni Romolo, Pilo Bacci Vittorio, Pirzio Biroli Detalmo, Pisciotta Francesco, Pizzoni Paolo, Pizzuti Federico, Pocchianti Cesare, Politi Aurelio, Polli Luigi, Pongiglione Alfredo, Presciuttini Agostino, Pretti Ettore, Primavera Giovanni, Priora Silverio, Prunas Mario, Pulella Francesco.

Radina Dercatti Osvaldo, Ramazzotti Ezio, Rambelli Pietro, Rapisarda Carmelo, Rech Ernesto, Reggiani Mario, Restivo Antonino, Ribaudo Antonio, Riccio Gerardo, Ricci Roberti Antonio, Rienzo Francesco, Righi Fulvio, Roma Luca, Romoli Adriano, Rosini Bernardo, Rossi Ferruccio, Rossi Gaetano, Rossini Evilio, Rotondo Tullio, Ruffo Fabrizio, Russo Lucio di Salvatore.

Sabbatucci Lorenzo, Sacco Carmine, Salvatore Vito, Salvo Pietro, Sammarco Carlo, Sampaoli Antonio, Santaniello Saverio, Savorgnan Emilio, Scaccianoce Rosario, Scandurra Carlo, Schlehan Antonio, Scoppola Ippolito, Scozia Di Calliano Federico, Sebastiani Ferdinando, Sebastio Alfredo, Secchi Bassano, Secco Suardo Suardino, Segarizzi Luigi, Segre Sergio, Servidio Eduardo, Sidari Francesco, Simoncelli Francesco, Siracusano Felice, Sisto Raffaele, Solari Carlo, Solari Leo, Sorrentino Luigi, Sottile Ezio, Sozzi Gaetano, Spasari Luigi, Spellanzon Sergio, Spinelli Francesco, Spinosi Savino, Stabili Raoul, Stagno D'Alcontres Pietro, Strani Aldo.

Taliani De Marchio Placido, Tamagnini Giulio, Tartaglia Bartolomeo, Tedeschi Aldo, Tedeschi Mario, Terenzio Pio Carlo, Terenzio Salvatore, Timpano Francesco, Tita Mauro, Tordelli Renato, Tornetta Vincenzo, Tortora Giovanni, Tosti Bruno, Tozzoli Lorenzo, Turco Marco.

Valaperta Antonio, Valente Arnaldo di Eduardo, Valfrè Di Bonzo Paolo, Valle Antonio, Vasques Aldo, Vecchio Emilio, Venditti Francesco, Veneziani Gaetano, Venturi Massimiliano, Verrecchia Alceo, Vespasiani Gentilucci Edelmiro, Vinci Rosario, Vitale Giuseppe, Vitale Nicola, Vizzini Francesco, Vizzini Santus Cesare.

Wilmant Guido.

Zallio Mario, Zappalà Ignazio, Zevola Luigi, Zito Vincenzo, Zoccolotti Giorgio.

(1823)

Elenco degli ammessi al concorso straordinario per titoli e per esami a venti posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare e diario delle prove scritte.

Gli esami del concorso straordinario per titoli e per esami a 20 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare di cui al decreto Ministeriale 22 novembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1947, n. 270, avranno luogo in Roma presso la biblioteca del Ministero degli affari esteri, piazza dei Crociferi 54, nei giorni 26, 27, 28, 29 e 30 aprile 1948, dalle ore 12 alle ore 20.

Sono ammessi al predetto concorso, con la riserva contenuta nel comma 6 dell'art. 2 del bando, i seguenti candidati residenti all'estero, che ne hanno fatto domanda:

Barra Luigi, Bertoni Luigi, Bocchetto Domenico, Cultrera Alessandro, Forino Lamberto, Guidotti Emiliano, Milanesi Giuseppe, Nota Domenico, Valentini Giuseppe.

E' ammesso con riserva del parere del Consiglio di Stato circa la effettiva anzianità di servizio il candidato Enrile Eugenio.

Sono ammessi al predetto concorso i seguenti candidati che ne hanno fatto domanda:

Amicarelli Umberto, Amorosino Biagio, Anfosso Pietro, Armanino Luigi.

Bajocco Francesco, Balestrieri Pasquale, Balladore Pallieri Cesare, Barducci Mario, Barone Mario, Bartoli Ugo, Bassan Achille, Basile Amedeo, Beltrani Alvaro Vito, Benuzzi Felice, Bernardini Bruno, Bettini Emilio, Bolasco Vincenzo, Bongiovanni Gaetano, Borin Ottorino, Brondi Carlo.

Canali Paolo, Cannatà Domenico Antonio, Carega Giorgio, Carletti Amos, Carro Vincenzo, Casilli Massimo, Cavazzoni Evandro, Cerchione Roberto, Chirco Salvatore, Cicero Attilio, Civai Gimo, Coletta Liberatore, Conte Marotta Aldo, Contini Giovanni, Corpi Marziale, Costa Cesare, Crescimanno Renato, Crescini Adolfo, Crovetto Pier Lorenzo.

Dattola Santo, De Bellis Vittorio, Della Croce Giuseppe, De Mandato Mario, De Rossi Michele, Di Bernardo Nicolò, Dionisi Valdemaro, D'Orazio Dino.

Enenkel Emiliano.

Favatà Angelo, Fenzi Benedetto, Ferrara Renato, Ferrari Claudio, Filo Della Torre Mario, Firullo Bartolomeo.

Garavelli Carlo, Ghezzi Pietro, Ghisolfi Nicola, Gatti Arnaldo, Guidi Di Bagno Ricciardo, Guillet Amedeo.

Isani Giuseppe, Ivella Vittorio.

La Selva Pietro, Latronico Tullio, Lenzi Guido, Lo Basso Italo, Lopreno Domenico, Lupardini Giuseppe.

Macrì Ferdinando, Marcolini Luigi, Mari Ernesto, Maselli Giacinto, Masi Ludovico, Masotti Pier Marcello, Mauri Mario, Melano Mario, Messina Onofrio, Minasi Mario, Minunni Vincenzo, Modiano Giuseppe, Montanaro Pasquale.

Natale Antonio, Nuciforo Pietro.

Olivieri Luciano, Ottin Pecchio Giovanni.

Palazzi Cattaneo Ernesto, Panetta Riccardo, Paolini Remo, Papini Italo, Patrone Giovanni, Peluso Ignazio, Perlo Carlo, Perrini Antonio, Piccinni Ercole, Piras Silvio, Prevost Rusca Alessandro, Profera Paolo.

Rabby Renato, Ramazzotti Ezio, Rodi Gildo, Rossi Ferruccio, Rosso Mazzinghi Stefano, Ruffino Giuseppe.

Sabbatucci Lorenzo, Saporito Luigi, Savina Paolo, Silipo Maurizio, Soleri Giovanni, Spagnoli Italo, Spissu Giorgio, Stivanin Oreste.

Tedeschi Mario, Tosi Giovanni, Tosti Mario, Tranquilli Antonio.

Ungaro Mario.

Valle Antonio, Vania Francesco, Vestri Licinio.

Zampetti Furio.

(1824)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte del concorso a cinquantatre posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione centrale dell'esercito, indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1947, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantatre posti di vice segretario in prova (gruppo *A*), nell'Amministrazione centrale dell'esercito, riservato ai reduci;

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del concorso di cui sopra;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a cinquantatre posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale dell'esercito, indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1947 e riservato ai reduci, avranno luogo in Roma, Palazzo della Sapienza (Aula Magna), corso Rinascimento n. 40, alle ore 8 dei giorni 26, 27 e 28 aprile 1948.

Roma, addì 1° aprile 1948

Il Ministro: FACCHINETTI

(1825)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.